

Delibera n° 114

Estratto del processo verbale della seduta del
31 gennaio 2025

oggetto:

LINEE D'INDIRIZZO PER L'AFFIDO FAMILIARE IN FRIULI VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale, all’articolo 20, dispone che *“ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dallo Stato”*;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale sancisce in primis il diritto dei minori di crescere e di essere educati nell’ambito della propria famiglia, e stabilisce altresì che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;

Visto in particolare l’articolo 80 della suddetta legge 184/1983, laddove è disposto che le regioni determinino le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, a persone e a comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) che, all’articolo 10, prevede che il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provveda all’affidamento dei minori vittime di crimini domestici, privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado e che, nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale assicuri, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che modifica, in particolare, l’articolo 403 del codice civile, che disciplina l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori al fine di assicurare la massima tempestività nell’intervento di tutela nei casi di estrema necessità e urgenza;

Visto inoltre l’articolo 5 bis della legge n. 184/1983, che prevede l’affidamento del minore al Servizio sociale solo quando il minore si trova in una condizione di pregiudizio tale da rendere necessaria la limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che, all’articolo 24, prevede una serie di interventi riguardanti l’assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle famiglie tra i quali la “valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l’affidamento familiare”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale);

Vista la legge 7 aprile 2017 n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che prevede un’azione di sensibilizzazione da parte degli enti locali al fine di favorire l’affidamento familiare, da ritenersi prioritario rispetto al collocamento in una struttura residenziale);

Viste le “Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare”, approvate in sede di Conferenza unificata l’8 febbraio 2024, che aggiornano le precedenti del 2012 e che costituiscono per la materia di cui trattasi strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale;

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare l’articolo 44, ove è stabilito che la Regione Friuli Venezia Giulia promuove i diritti e le pari opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l’educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 22 (Disposizione in materia di politiche per la famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità) e in particolare l’articolo 35, laddove è previsto che la Regione sostenga e promuova l’affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale;

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato degli interventi in materia di immigrazione) dove all’articolo 7 è previsto che la Regione promuova l’istituto dell’affido dei minori stranieri non accompagnati;

Visto il “Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle adozioni, dell’affidamento familiare, dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare e per la definizione dei criteri di riparto delle relative risorse, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 131/Pres del 18 ottobre 2024, che in particolare disciplina gli interventi a sostegno dell’affido familiare;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) che all’articolo 14 prevede, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra associazioni di volontariato ed enti pubblici, in cui esplicitare i termini della collaborazione;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1115 del 12 giugno 2015 con quale sono state approvate le “Linee guida per l’affido familiare in Friuli Venezia Giulia”;

Dato atto che alla luce delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento e a seguito dell’emanazione degli atti di indirizzo e di programmazione in materia di affidamento di minori sopra richiamati, si è reso necessario avviare un percorso finalizzato alla revisione e all’aggiornamento delle predette “Linee guida per l’affido familiare in Friuli Venezia Giulia”;

Dato atto che, al fine di coinvolgere nel percorso di aggiornamento delle Linee guida i diversi soggetti istituzionali e non che intervengono nella realizzazione dell’istituto dell’affido familiare, su impulso della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità è stato creato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Servizi sociali dei Comuni, delle Aziende sanitarie, del privato sociale e da funzionari regionali;

Preso atto che il suddetto gruppo ha elaborato un documento recante le nuove “Linee di indirizzo per l’affido familiare in Friuli Venezia Giulia”, contenente indicazioni e indirizzi aggiornati per tutti i soggetti che hanno competenza nel percorso di affido familiare sul territorio regionale;

Dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 1873 del 6 dicembre 2024 le suddette Linee di indirizzo sono state approvate in via preliminare, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e

integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie Locali, nella riunione n. 23 del 18 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole sulle richiamate Linee di indirizzo;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare in via definitiva le “Linee di indirizzo per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera j), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, le “Linee di indirizzo per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia”, nel testo allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE